



Liceo "Majorana - Laterza"

Cod. Min. BAPS36000G

70017 PUTIGNANO (BA)



REGOLAMENTO TEMPORANEO PER LO SVOLGIMENTO A DISTANZA DELLE RIUNIONI COLLEGIALI

PREMESSA

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e l'adozione da parte del Governo di disposizioni (Decreto Legge Cura Italia n.18/2020) che impediscono le riunioni degli organi collegiali in presenza, il Liceo Majorana-Laterza di Putignano (BA) con l'adozione del presente Regolamento, intende - seppur temporaneamente - regolamentare le modalità di svolgimento delle riunioni degli Organi Collegiali dell'Istituto in modalità telematica, al fine di consentire il proseguimento delle attività, essendo preclusa la possibilità della compresenza di più persone nello stesso luogo.

Quanto innanzi, stante la previsione dell'art. 73 comma 2 bis della legge n.27/2020 e le disposizioni del Decreto Legislativo 294-1994 (ed in particolare il suo art.40), nonché tenuto conto dei vigenti Regolamenti dell'Istituto stesso e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 1 - Definizioni

1. Per riunione (e/o seduta) collegiale in modalità telematica si intende la riunione dell'Organo nella quale i componenti -ad eccezione del suo Presidente e del segretario verbalizzante, i quali sono di norma contestualmente presenti in sede, fatti salvi i casi di comprovata ed obiettiva forza maggiore,- partecipano alla seduta a distanza da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. D'ora innanzi, anche per ragioni di brevità, si indicherà con il termine:

- "Liceo" o "Istituto" il "Liceo Majorana-Laterza" di Putignano (BA);

- "riunione", senza distinzione, la riunione o la seduta dell'Organo Collegiale;

- "riunione in modalità telematica" o " riunione a distanza" la riunione o seduta in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi da quello dove si trova il Presidente.

Art. 2 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in via d'urgenza e di eccezionalità, le modalità di svolgimento, in via telematica, delle riunioni telematiche di tutti gli Organi Collegiali del Liceo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.

2. La riunione telematica è utilizzata da ogni Organo collegiale per le materie di propria competenza per le quali non è prevista la necessità della discussione collegiale in presenza o l'effettiva compartecipazione.

3. La partecipazione dei singoli componenti a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui agli articoli successivi, quindi tramite collegamento da remoto.

Art. 3 - Requisiti per le riunioni in modalità telematica

1. Ogni riunione in modalità telematica è simultanea e si svolge in modalità sincrona, in conferenza video/audio, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche, opportunamente individuate, che nell'unico contesto della svolgimento della riunione a distanza, consentano:

- l'identificazione di ciascuno dei partecipanti;
- la percezione diretta ed uditiva dei partecipanti;
- l'intervento nonché l'espressione di voto in tempo reale sugli argomenti messi all'ordine del giorno della riunione.

2. Gli strumenti tecnologici messi a disposizione dall'Istituto per lo svolgimento della riunione a distanza assicurano:

- la partecipazione tramite comunicazione scritta e/o la comunicazione audio e/o video tra i partecipanti;
- la riservatezza della riunione a distanza, garantita anche attraverso l'accesso dei partecipanti previo invito;
- il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;

- la visione preliminare degli atti della riunione tramite sistemi informatici di condivisione dei file e l'eventuale invio di documenti aggiuntivi tramite la posta elettronica utilizzando esclusivamente il dominio istituzionale e, per i componenti non dipendenti dell'amministrazione ministeriale, il recapito di posta elettronica ordinaria (p.e.o) comunicato all'atto di insediamento dell'Organo Collegiale;
- la contestualità delle decisioni;
- la sicurezza dei dati e delle informazioni condivisi durante lo svolgimento di ogni riunione in modalità telematica.

3. Ai componenti di ogni Organo Collegiale è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere assunte, devono essere rispettate tutte le prescrizioni del presente articolo.

Art. 4 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. L'avviso di convocazione, sarà inviato ad ogni componente l'Organo Collegiale unicamente per posta elettronica ordinaria (PEO), utilizzando il dominio citato all'art.3 comma 2, punto 4.

2. Nell'avviso di convocazione deve essere specificato che la riunione a distanza avverrà con l'utilizzo di strumenti telematici, con l'indicazione della modalità operativa di partecipazione e la durata massima prevista della riunione.

3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della riunione con modalità telematica, deve contenere il giorno, l'ora, la sede, gli argomenti posti all'ordine del giorno e la documentazione necessaria per consentire ai partecipanti la completa informazione sugli argomenti che, nella riunione, saranno trattati.

4. Ogni componente l'Organo collegiale può formulare eventuali emendamenti, mozioni e richieste di integrazione dell'o.d.g., e deve comunicare i medesimi per iscritto almeno 24 ore prima della riunione tramite posta elettronica al Presidente, il quale avrà cura di darne adeguata comunicazione ai componenti dell'Organo Collegiale di riferimento.

5. Le eventuali semplici comunicazioni del Presidente sui temi trattati non possono superare di un terzo il tempo previsto per la riunione.

6. Gli interventi dei componenti dell'organo non possono superare di norma i cinque (5) minuti.

7. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, e si darà atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

8. In caso durante una votazione su argomenti posti all'ordine del giorno si verificano problemi di connessione che rendano impossibile il collegamento, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento stesso in tempi brevi, e comunque non oltre dieci (10) minuti, il Presidente dichiara l'impossibilità di procedere alla votazione e procede a nuova votazione.

Art. 5 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla riunione a distanza esprime il proprio voto (favorevole, contrario, astenuto) con chiamata nominale, verbalmente ed in modo palese; in via alternativa il voto può essere espresso utilizzando gli strumenti di voto telematico previsti dalla piattaforma in utilizzo. In ogni caso deve essere garantita la trasparenza della votazione a tutti i componenti dell'Organo Collegiale.

2. Oltre a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento del singolo Organo Collegiale, nel verbale della riunione a distanza deve, sempre e comunque, essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario verbalizzante, che è la sede della riunione; il nominativo di ogni componente l'Organo Collegiale presente tramite modalità a distanza; la modalità del collegamento utilizzata da ciascuno dei componenti.

3. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione della riunione telematica che si svolga in modalità audio/video. La registrazione è custodita dal Presidente e viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica. Essa non può essere consegnata ad alcun componente dell'Organo Collegiale né utilizzata da nessun componente dell'Organo collegiale stesso per scopi diversi.

4. Nel verbale si devono registrare gli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della riunione a distanza o della votazione.

Art. 6 - Durata temporanea del Regolamento

1. Il presente Regolamento, finalizzato a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nello stesso luogo, entra in vigore il giorno successivo a quello nel quale è pubblicato sul sito web dell'Istituto.

Esso trova efficacia in costanza del periodo di applicazione delle normative di salvaguardia e d'urgenza, anche adottate dal Governo, ed in particolare della normativa prevista dall'art.73 comma 2-bis della Legge n.27-2020.

In caso di proroga delle disposizioni attualmente in vigore e delle relative misure limitative delle attività, il presente Regolamento avrà effetto fino all'atto di recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.